Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 luglio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 172 del 26 luglio 1952:

LEGGE 10 luglio 1952, n. 913.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

LEGGE 10 luglio 1952, n. 914.

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 luglio 1952, n. 911.

Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti:

I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni delle Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.

Art. 2.

La denunzia di cui all'articolo precedente, corredata dal titolo, qualora non sia stato già allegato a precedenti istanze di sblocco, deve contenere: gli estremi dei conti bloccati e delle cassette di sicurezza o dei titoli di credito, e, per questi ultimi, il nome dell'ordinatario, le generalità del girante, la data e la causa della girata, nonchè tutti gli elementi atti a provare le legittimità del possesso e gli estremi della eventuale precedente istanza di sblocco.

La denuncia deve essere redatta in carta semplice, in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'interessato in segno di ricevuta del titolo.

Art. 3.

I titoli non denunciati entro il termine indicato nell'art. 1 perdono ogni efficacia e nessuna azione potrà essere fatta valere verso l'emittente neppure a titolo di indebito arricchimento.

Art. 4.

E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito e agli uffici postali di versare, entro il termine indicato nell'art. 1, in un conto speciale del Tesoro presso le Sezioni di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie soggetti al blocco per effetto delle ordinanze alleate, convalidate col decreto legislativo sopra indicato, e che non siano stati sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati o della Amministrazione finanziaria e che non rientrino nelle disposizioni di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 1° febbraio 1945, n. 36 e 26 marzo 1946, n. 140, concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

Il versamento dei fondi sarà accompagnato da distinte in triplice copia, una delle quali sarà restituita all'ente interessato in segno di ricevuta, e l'altra sarà trasmessa, a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale, alla Direzione generale del tesoro.

Dalla data del versamento gli istituti e le aziende di credito e gli uffici postali sono esentati da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi, limitatamente alla somma versata.

Nello stesso termine sopra indicato le aziende di credito denunzieranno alla Direzione generale del tesoro le cassette di sicurezza tuttora soggette al blocco ai fini degli accertamenti di cui al successivo art. 6.

Art. 5.

L'esame delle istanze di sblocco è demandato ad una apposita Commissione, nominata dal Ministro per il tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere, terrà conto delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Alla composizione della Commissione di cui sopra e alla nomina dei componenti sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa col Ministro per le finanze.

Art. 6.

I depositi bancari e postali, tuttora esistenti presso gli istituti ed aziende di credito e presso gli uffici postali, le cassette di sicurezza, i titoli di credito tuttora assoggettati al blocco sono ammessi allo sblocco, mediante il provvedimento di cui al successivo art. 9.

Sono esclusi dallo sblocco i depositi, le cassette ed i titoli di credito di cui al comma precedente, appartenenti a cittadini tedeschi e giapponesi, enti militari, civili e politici tedeschi e giapponesi, enti militari italiani, uffici, organizzazioni o formazioni dipendenti dalla repubblica sociale o dai cessati partiti, nazionale fascista e fascista repubblicano, alla soppressa milizia volontaria per la sicurezza nazionale o alla disciolta opera di previdenza della stessa.

L'apertura delle cassette di sicurezza intestate agli enti o persone di cui al comma precedente sarà fatta con l'assistenza di un notaio, di un delegato della Direzione generale del tesoro, di un delegato della Ragioneria generale dello Stato e di un delegato della Direzione generale della finanza straordinaria omessa ogni altra formalità.

Art. 7.

I titoli di credito emessi dalle aziende di credito e dagli uffici postali all'ordine di enti o persone indicati nel secondo comma dell'articolo precedente e dagli stessi girati sono ammessi al pagamento a condizione che venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato origine alla trasmissione di titoli, e sempre che questi non siano prescritti e non sia decorso il termine per l'azione di indebito arricchimento.

Nella valutazione la Commissione di cui al precedente art. 5 terrà in ogni caso presenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Art. 8.

Gli assegni bancari tratti sui conti correnti di cui all'art. 6 saranno ammessi al pagamento solo se venga dimostrata dal richiedente la legittimità del rapporto che ha dato luogo alla emissione del titolo e, comunque, nei limiti delle somme esistenti nei conti correnti, seguendosi l'ordine di emissione. E' escluso il pagamento degli assegni tratti sui conti correnti estinti dagli Alleati o dalle gestioni di liquidazione dei cessati partiti nazionale fascista, fascista repubblicano e dell'opera di previdenza della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 9.

I provvedimenti emessi, su parere della Commissione di cui all'art. 5, dal Ministro per il tesoro sono comunicati agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove sia disposto il pagamento, sarà, a cura della Direzione generale del tesoro, emesso il relativo mandato pagabile presso la Sezione di tesoreria provinciale ove sono stati versati i fondi.

Art. 10.

Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunziati o non ammessi al pagamento a norma dei precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative saranno avocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli istituti ed aziende di credito.

L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'ente interessato, avverso il quale potrà essere prodotta impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi nemici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'art. 6.

Art. 11.

Per l'inosservanza delle norme contenute nel precedente art. 4 o per la incompleta o infedele denunzia è applicabile una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al decuplo delle somme che si sarebbero dovute denunziare, e può essere disposta, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopra indicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

Art. 12.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al precedente articolo è devoluta al Ministro per il tesoro con la procedura di cui all'art. 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda l'eventuale reclamo da parte degli interessati.

Art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad istituire un conto speciale presso le singole Sezioni di tesoreria provinciale, ai fini del versamento dei fondi previsti all'art. 4 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ZOLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1952, n. 912.

Accordo commerciale, Protocollo di firma e scambi di Note fra l'Italia e la Danimarca, conclusi a Roma il 24 ottobre 1951.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e la Danimarca il 24 ottobre 1951:

a) Accordo commerciale;
b) Protocollo di firma;
c) Scambio di Note.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 ottobre 1951 conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 dell'Accordo commerciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 4 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — LA MALFA — CAMPILLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 116. — FRASCA

Accord commercial entre l'Italie et le Danemark

Le Gouvernement Italien et le Gouvernement Danois, afin de régler, dans le cadre de la collaboration économique européenne, les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Les deux Gouvernements appliqueront aux produits originaires et en provenance de chacun des deux Pays toutes les mesures prises ou à prendre conformément aux décisions de l'O.E.C.E.

Par conséquent, toute mesure de libération prise ou à prendre par rapport aux dites décisions, s'appliquera automatiquement aux produits originaires et en provenance d'Italie, respectivement du Danemark.

Art. 2

Les deux Gouvernements autoriseront l'importation, respectivement, l'exportation des produits indiqués dans les Listes *A* et *B* annexées au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées.

De même les deux Gouvernements autoriseront l'exportation des produits repris aux Listes *C* et *D* annexées au présent Accord, au moins jusqu'aux quantités ou valeurs prévues, à titre indicatif, dans les listes susdites.

Art. 3

Le réglement des paiements afférant aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera conformément aux dispositions de l'Accord des Paiements signé à Copenhague le 4 octobre 1950.

Art. 4

Lorsque l'autorisation d'une transaction commerciale est subordonnée à un contrôle des prix, il sera dûment tenu compte de la qualité des produits en question, une qualité supérieure pouvant justifier des prix plus élevés.

Si le contrôle des prix entrave les transactions commerciales, chacun des deux Gouvernements pourra, par l'entremise des Représentations diplomatiques respectives, se mettre en contact avec l'autre pour examiner les cas concrets en vue d'éliminer les inconvénients.

Art. 5

Au cas où, après la signature du présent Accord, il serait constaté qu'un produit ayant été considéré de libre importation sur la base des documents existant ou des déclarations faites au cours des négociations, est au contraire soumis au régime de la licence, les deux Gouvernements se mettront d'accord afin d'insérer ledit produit dans les Listes *A* ou *B* annexées au présent Accord pour une quantité ou valeur à déterminer.

Art. 6

Au cas où, après la signature du présent Accord, on devrait constater que les numéros du tarif douanier italien ou de la liste danoise d'importation, qui ont été inscrits à côté des différentes positions reprises aux Listes *A* et *B* annexées au présent Accord, ne couvrent pas entièrement les produits qui, traditionnellement, ont fait l'objet de l'échange commercial entre l'Italie et le Danemark, les deux Gouvernements se mettront d'accord en vue d'éliminer les inconvénients.

Art. 7

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et le Danemark, il sera constituée une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission aura la tâche de surveiller l'application du présent Accord et de formuler toutes propositions tendant à améliorer les relations économiques entre l'Italie et le Danemark.

La Commission Mixte pourra se réunir à la demande d'une des deux Parties.

Art. 8

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif à dater du 15 octobre 1951 et prendra fin le 14 octobre 1952.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 octobre 1951.

Pour l'Italie	*Pour le Danemark*
NOTARANGELI	SANDAGER JEPPESEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LISTE A

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES A IMPORTER AU DANEMARK

N°. de la liste danoise d'importation	MARCHANDISES	Valeurs en milliers de couronnes danoises
0505, 0520, 0532	Amandes sans coque, noix, noisettes et noyaux sans coque	1.500
0517	Purée de tomates, jus de tomates, tomates en poudre et pelés	400
0521	Oranges et mandarines	3.750
0526, 0527, 0708	Pulpe de fruits, y compris pulpe d'oranges, cédrats en saumure, au sulphur et similaires, jus de fruits	400
0530	Oignons et ails	50
0531	Citrons	2.750
0616	Riz	2.000
0702/1	Vins communs et mousseux, vins de dessert, vermouth, marsala et liqueurs	3.750
0809	Fils, ficelles et cordages de chanvre	750
0820	Fils à coudre et fils de laine pour tricoter à main	500
1004	Linoléum et produits similaires	250
1009	Gants en peau	50
1211	Eponges	50
1422	Huile d'olive	250
1504	Huiles essentielles et huile d'amandes	200
1608/09	Bois pour placage	150
1611	Pipes	75
1611	Ebauches pour pipes	75
1805	Liège brut	250
1808	Liège ouvré	250
1809, 1819, 2718	Ouvrages en celluloid, cellophane, galalite et baquélite	150
1814	Fleurs coupées	*p. m.*
1904, 2320, 2613	Papier sensibilisé préparé pour la photographie, pellicules et plaques pour la photographie et la cinématographie	1.000
1915, 1923	Papier d'émeri, papier de verre, toile d'émeri, y compris ouvrages en émeri, en corindon, en carborundum et similaires	100
1923	Papier à cigarettes et autres papiers et cartons	100
2111, 2113	Produits chimiques, produits pharmaceutiques, spécialités médicinales et plantes médicinales	400
2218	Marbre et albâtre	400
2314, 2315, 2317	Verre technique et verre d'éclairage, verre pour montres et autres ouvrages en verre	150
2302	Carreaux	250
2317, 2323, 1807, 1216, 2512	Céramiques, porcelaines et verrerie artistiques et produits de l'artisanat	300
2323	Faïences pour usage domestique	200
2323	Articles en faïences et en porcelaine pour laboratoire	50
2438	Fusils et matériels de chasse	50
2438, 2440, 2443	Produits demi-ouvrés en métaux non ferreux, outils et instruments pour arts et métiers et autres ouvrages en fer et en métal, y compris couverts, coutellerie et ciseaux	1.000
2512	Compteurs à eau et à gaz	100
2604, 2606	Autovéhicules pour transport de marchandises et/ou chassis	3.800
2614	Montres de contrôle	100
2629	Machines à coudre pour l'usage domestique et leurs pièces détachées	400
2631	Machines à écrire, machines à calculer et leurs pièces détachées	1.600
2631	Machines téléimprimeurs	*p. m.*
2631	Caisses enregistreuses	*p. m.*
2632	Autres machines et appareils, y compris moteurs, leurs pièces détachées et de rechange	4.000
2633	Accordéons, autres instruments de musique et leurs parties	250
Divers	Autres marchandises	5.000

LISTE B

LISTE DES MARCHANDISES DANOISES A IMPORTER EN ITALIE

Nº. du tarif italien	MARCHANDISES	Valeurs en milliers de couronnes danoises
ex 14	Abats de bœufs	1.000
28, ex 29	Conserves de lait	200
32/b-c	Produits d'œufs	200
ex 53	Œufs de truite	100
ex 59/a	Fleurs coupées	p. m.
ex 93, ex 96	Semences d'avoine et de seigle	p. m.
106	Malt	p. m.
Divers	Produits de sang	100
Divers	Produits auxiliaires pour l'industrie laitière	100
195, 200, 202	Bière, eau de vie et liqueurs	500
Divers	Alliages de métaux en barres, y compris métal pour paliers et métal d'imprimerie	750
254	Cryolithe	3.000
402, 403	Films impressionnés	p. m.
413, ex 416, ex 423	Couleurs et laques, y compris les encres colorées	150
1051, ex 1062	Moteurs Diesel, moteurs à pétrole, moteurs à essence et pièces de rechange	1.250
ex 1156	Machines pour ciment, machines à chaux et pièces de rechange	5.000
Divers	Autres machines et appareils et produits en fer et en métal	4.000
Divers	Produits pharmaceutiques et chimiques, et spécialités médicinales	300
Divers	Autres marchandises	6.000

LISTE C

MARCHANDISES	Quantités	Valeurs en milliers de couronnes danoises
Chanvre brut et chanvre peigné Etoupes de chanvre	Tonnes 500	
Son	» 10,000 (1)	
Tourteaux et autres produits fourragers	» 10.000	
Fèves	» 5.000	
Maïs		p. m.
Pneus pour automobiles		Cour. 1.000

(1) Les licences d'exportation seront délivrées à partir du 31 mars 1952.

LISTE D

MARCHANDISES	Quantités	Valeurs en milliers de couronnes danoises
Chevaux		Cour. 10.000
Bovins de boucherie	Têtes 40.000	
Bovins d'élevage	» 1.000	
Viande de porc congelée		» 1,000
Viande de bœuf congelée		» 3.000
Beurre	Tonnes 2.500	
Présure		» 300
Lard		» 500
Pommes de terre de semence	» 7.500	
Orge de brasserie		p. m.
Œufs		» 5.000
Acides gras		» 1.000
Poissons de mer salés et séchés	» 20.000	
Poissons fumés		» 200
Huile de poissons		» 2.000

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de l'Accord commercial en date de ce jour, entre l'Italie et le Danemark, les soussignés sont tombés d'accord sur ce qui suit:

I

Par rapport aux mesures adoptées par les Autorités italiennes d'après lesquelles l'importation en Italie d'un certain nombre de produits est admise, en voie provisoire, directement par les douanes, le Gouvernement italien se déclare disposé, au cas où les mesures susdites devraient être révoquées, à autoriser, pendant la période de validité de l'Accord commercial, l'importation du Danemark des produits suivants, jusqu'à concurrence des valeurs ou des quantités ci-dessous indiquées:

N°. du tarif italien	MARCHANDISES	Quantités	Valeurs en milliers de couronnes
22	Poissons d'eau douce		2.000
23, 25, 26	Poissons de mer, frais ou congelés, y compris les filets		7.000
23, 25, 26	Poissons de mer, frais ou congelés pour l'industrie		3.000
156, 157, 158	Conserves de poissons à l'huile, en tomate, etc.		2.000
3	Bovins de boucherie	têtes 40.000	
ex 13	Viande de bœuf congelé .		3.000
ex 13	Viande de porc congelé .		1.000

Il est entendu qu'en cas de révocation des mesures susdites, les Autorités italiennes se déclarent d'accord pour faire continuer l'importation des produits susmentionnés en provenance du Danemark en partageant pro-rata temporis les contingents ci-dessus indiqués, pour la restante période de validité de l'Accord commercial.

II

La Délégation italienne a attiré l'attention de la Délégation danoise sur l'intérêt du Gouvernement italien à obtenir la livraison du Danemark de 1.500 tonnes de malt, 4.000 tonnes d'orge de brasserie, et 2.000 tonnes de semences d'avoine et de seigle.

La Délégation danoise, déclare que son Gouvernement est prêt à autoriser l'exportation des produits susdits, dans la limite des quantités susindiquées, à la condition que l'Italie délivre en contrepartie des céréales ou des produits fourragers.

Il est entendu que, pour ce qui concerne les produits fourragers, les livraisons italiennes sont celles prévues à la Liste *C*.

III

Le Gouvernement italien autorisera l'importation en Italie de fleurs coupées en provenance du Danemark, jusqu'au montant de 50.000 couronnes danoises.

De son côté, le Gouvernement danois autorisera l'importation au Danemark de fleurs coupées en provenance d'Italie, pour le même montant.

IV

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial, des contingents spécifiques n'ont pas été fixés pour les marchandises italiennes suivantes:

— Pâte alimentaire
— Appareils photographiques et pour photoreproduction et accessoires
— Appareils et instruments de précision
— Feuilles et bandes minces en cuivre et en alluminium
— Ouvrages divers en caoutchouc
— Lampes spéciales pour l'éclairage électrique
— Articles techniques en cuir
— Matériel isolant
— Tresses en paille

Le Gouvernement danois, afin de venir à la rencontre du désir exprimé par la Délégation italienne, se déclare disposé à autoriser, dans la mesure du possible, l'importation des produits susmentionnés, dans le cadre du contingent « Autres marchandises » prévu à la Liste *A* annexée à l'Accord commercial.

V

Le Gouvernement danois est prêt à reconnaître à l'Italie le même traitement appliqué aux Pays tiers pour ce qui concerne l'importation au Danemark d'autobus et/ou chassis. Les autorisations d'importation seront considérées à valoir sur le contingent « Autovéhicules pour transport de marchandises et/ou chassis » prévu à la Liste *A* annexée à l'Accord commercial.

VI

Le Gouvernement danois se déclare disposé à ce qu'un montant de 150.000 couronnes danoises de vins et de vermouth, à valoir sur le contingent prévu pour les autres marchandises à la Liste *A* annexée à l'Accord commercial, soit réservé à la Maison Vinitalia, chargée par l'organisation italienne de la propagande et de l'écoulement des vins italiens au marché danois.

Il est entendu que les licences d'importation au nom de la Vinitalia seront délivrées sous la condition que les vins seront vendus directement aux consommateurs par la Vinitalia.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 24 octobre 1951.

Pour l'Italie — NOTARANGELI
Pour le Danemark — SANDAGER JEPPESEN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 24 octobre 1951

Monsieur le Président,

Etant considéré l'intérêt tout à fait particulier que les Autorités italiennes attachent au maintien des courants traditionnels d'exportation vers le marché danois de fils et tissus, je Vous prie de bien vouloir me confirmer que, au cas où les mesures en vigueur au Dane-

mark réglant l'importation des produits textiles dont il s'agit devraient être de préjudice pour le maintien des courants susdits, les deux Gouvernements se mettront en contact pour examiner la situation et pour étudier les moyens qui puissent éventuellement être jugés aptes à surmonter les difficultés.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

M. S. SANDAGER JEPPESEN
Président de la Délégation Danoise — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION DANOISE

Rome, le 24 octobre 1951

Monsieur le Président,

Par une lettre en date de ce jour, vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Etant considéré l'intérêt tout à fait particulier que les Autorités italiennes attachent au maintien des courants traditionnels d'exportation vers le marché danois de fils et tissus, je Vous prie de bien vouloir me confirmer que, au cas où les mesures en vigueur au Danemark réglant l'importation des produits textiles dont il s'agit devraient être de préjudice pour le maintien des courants susdits, les deux Gouvernements se mettront en contact pour examiner la situation et pour étudier les moyens qui puissent éventuellement être jugés aptes à surmonter les difficultés ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

SANDAGER JEPPESEN

M. Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Marsala di un liceo classico governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo classico governativo di Marsala, già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Marsala un liceo classico governativo ad unico corso da unirsi al ginnasio governativo già esistente e ne è approvato il relativo organico, stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
cinque cattedre di ruolo *A*;
un posto di segretario;
un posto di macchinista;
due posti di bidello.

Con la medesima decorrenza si sopprime nel locale ginnasio governativo il posto di preside di 2ª categoria con insegnamento.

Il Ministro prononente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 32

(3305)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1951.

Istituzione nel comune di Sora (Frosinone) di un liceo-ginnasio governativo ed approvazione del relativo organico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084;
Veduto il regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;
Veduto il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento del liceo-ginnasio governativo di Sora (Frosinone), già in atto dal 1° ottobre 1947, con i relativi organici;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947, è istituito nel comune di Sora (Frosinone) un liceo-ginnasio governativo ad unico corso e ne è approvato il relativo organico stabilito come segue:

un posto di preside di 1ª categoria senza insegnamento;
sette cattedre di ruolo *A*;
un posto di segretario;
un posto di macchinista;
due posti di bidello.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

GONELLA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1952
Registro n. 12, foglio n. 37

(3300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952.

Sostituzione di un membro del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Visto il proprio decreto 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti, con cui è stata disposta la nomina dei componenti il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rag. Salomone Ugo, ispettore superiore del Tesoro, per sopravvenuto decesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il direttore capo divisione dott. Genova Umberto è nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in rappresentanza della Direzione generale del tesoro, a decorrere dal 19 aprile 1952.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1952
Registro Tesoro n. 15, foglio n. 388. — VENTURINI

(3537)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1952.

Nomina del vice direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;

Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. prof. Nicola Laloni, capo servizio principale delle Ferrovie dello Stato, è nominato vice direttore generale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con decorrenza 1° luglio 1952.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1952
Registro Bilancio trasporti n. 32, foglio n. 110. — CASABURI

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1952.

Istituzione della delegazione di spiaggia di terza classe di Bovalino (Compartimento marittimo di Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto l'art. 16 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regio decreto 3 marzo 1938, n. 243, che approva la nuova tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che consente di apportare modifiche con decreto Ministeriale alla tabella delle circoscrizioni marittime, per quanto riguarda gli uffici marittimi locali e le delegazioni di spiaggia;

Decreta:

E' istituita la delegazione di spiaggia di Bovalino (Compartimento marittimo di Reggio Calabria), di terza classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed andrà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1952

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1952
Registro Marina mercantile n. 20, foglio n. 176. — CESARI

(3612)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1952.

Composizione presso il Ministero della marina mercantile della Commissione prevista dall'art. 4, secondo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 giugno 1951, n. 376, riguardante le norme integrative e di attuazione del sopracitato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Decreta:

L'apposita Commissione prevista dall'art. 4, secondo comma, della sopracitata legge 5 giugno 1951, n. 376, è composta come segue:

Pescatore prof. Gabriele, consigliere di Stato, presidente;

Gambioli dott. Guido, ispettore generale capo del personale della Marina mercantile, membro effettivo;

Bazzuoli dott. Giovanni, ispettore generale, membro effettivo;

Schiavetti dott. Renato, 1° segretario, segretario.

La spesa relativa al funzionamento della predetta Commissione graverà sul cap. 17 del bilancio passivo della Marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1951-52 e sui capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Il gettone di presenza è fissato nella misura di L. 500 per ogni seduta, ai sensi della legge 4 novembre 1950, n. 888, ove compete.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1952

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1952
Registro n. 20, foglio n. 10. — CILLO

(3611)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1952.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sequestro della ditta individuale Ottone Gerstung, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Ottone Gerstung, con sede in Milano, via Belinzaghi n. 16, e nominato sequestratario il dottor Cesario Aguzzi che con decreto 17 giugno 1947 è stato sostituito con il rag. Giacomo Luchsinger;

Visto il decreto 30 giugno 1951, con il quale la suindicata ditta è stata messa in liquidazione e nominato liquidatore il predetto rag. Giacomo Luchsinger;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro e la messa in liquidazione della succitata ditta;

Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 21 dicembre 1951 e 17 aprile 1952 dal Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

Sono revocati i decreti 9 agosto 1945 e 17 giugno 1947 relativi alla sottoposizione a sequestro della ditta individuale Ottone Gerstung, con sede in Milano, ed alla nomina del sequestratario, ed è inoltre revocato il decreto 30 giugno 1951, relativo alla messa in liquidazione della ditta stessa ed alla nomina del liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1952

Il Ministro: PELLA

(3319)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1952.

Proroga del termine previsto dal decreto Ministeriale 14 dicembre 1951 per la targazione dei veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1951;

Visto il decreto 14 dicembre 1951, con il quale veniva prorogato al 30 giugno 1952 il termine per la targazione dei veicoli a trazione animale;

Considerato che per i lavori agricoli in corso è opportuno prorogare di un congruo periodo il termine di cui trattasi;

Decreta:

Il termine previsto dal decreto Ministeriale 14 dicembre 1951 per la sostituzione delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale è prorogato al 31 ottobre 1952.

Roma, addì 26 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

(3610)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 3 luglio 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Calciostasin » della ditta Giovanni Scalcerle S.A., con sede in Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Considerato che la specialità medicinale denominata « Calciostasin » della ditta Giovanni Scalcerle S. A., con sede in Milano, trovasi in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 6 agosto 1951, n. 8761/Ch. 6, il quale avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Calciostasin » della ditta Giovanni Scalcerle S. A., con sede in Milano, già in commercio ai sensi dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1927, n. 58.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati dell'osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3502)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Varazze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Varazze (Savona) di un mutuo di L. 5.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3539)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 26, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona) di un mutuo di L. 22.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3540)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) di un mutuo di L. 4.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3541)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Fumone (Frosinone) di un mutuo di L. 1.220.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3542)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castrocielo (Frosinone) di un mutuo di L. 1.960.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3544)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Olevano Romano (Roma) di un mutuo di L. 2.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3550)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 20, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Ferentino (Frosinone) di un mutuo di L. 16.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3543)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castelliri (Frosinone) di un mutuo di L. 2.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3545)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Anagni (Frosinone) di un mutuo di L. 22.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3546)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Melfi (Potenza) di un mutuo di L. 2.634.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3547)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Albenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 28 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Albenga (Savona) di un mutuo di L. 4.650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3548)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 15 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Lendinara (Rovigo) di un mutuo di L. 1.334.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3549)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Artena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 30 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1952, registro n. 16 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Artena (Roma) di un mutuo di L. 1.767.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(3551)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « La Concordia », con sede in Paulilatino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 luglio 1952, la Società cooperativa « La Concordia », con sede in Paulilatino, costituita con atto in data 23 settembre 1945 per notaio Cesare Piras, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Gustavo Mura.

(3522)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	644,25
» Firenze	624,90	643,50
» Genova	624,93	644 —
» Milano	624,92	647 —
» Napoli	624,90	641 —
» Palermo	624,92	644,25
» Roma	624,90	644,75
» Torino	624,94	642,50
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,91	642,80

Media dei titoli del 25 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,80
Id. 3,50 % 1902	63,40
Id. 3 % lordo	66,15
Id. 5 % 1935	95,40
Redimibile 3,50 % 1934	72,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,375
Id. 5 % 1936	92,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,70

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	645,87

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoche di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Modigliana (Forlì) dell'estensione di ettari 630 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 giugno 1949, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura di Meldola (Forlì), della estensione di ettari 988, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 aprile 1949, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura di Mondaino e Saludecio (Forlì), dell'estensione di ettari 590 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 giugno 1949, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura di Portico di Romagna e Tredozio (Forlì), dell'estensione di ettari 456 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 8 febbraio 1949, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura di Galeata e Santa Sofia (Forlì), dell'estensione di ettari 1265, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 giugno 1949, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura di Civitella di Romagna (Forlì), dell'estensione di ettari 590, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 ottobre 1948, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura di Mercato Saraceno e Sogliano (Forlì), dell'estensione di ettari 1860, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 23 dicembre 1948, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 aprile 1953.

La zona di ripopolamento e cattura del Pragelato (Torino), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 agosto 1949, viene revocata. Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimane vietata ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1953.

(3331)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1952

ATTIVO

Voce		Parziale	Importo
Oro in cassa	L.		4.224.260.382,26
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		4.240.077.175,94
Portafoglio su piazze italiane	»		139.740.545.352,10
Effetti ricevuti per l'incasso	»		36.195.553,26
Anticipazioni	»		99.633.923.328,21
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.671.243.081 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		34.430.815.553 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		33.054.116.523,31
Immobili per gli uffici	»		543.356.924 —
Debitori diversi	»		753.156.694.393,58
Partite varie	»		3.819.423.666,39
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		169.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		15.330.687.494,71
Spese	»		14.308.072.876,88
	L.		1.862.801.040.274,64
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.872.921.544.180,17
	L.		4.735.722.584.454,81
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		72.092.039,81
TOTALE GENERALE	L.		4.735.794.676.494,62

PASSIVO

Voce		Parziale	Importo
Circolazione	L.		1.209.192.601.350 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		14.413.214.071,14
Depositi in conto corrente liberi	»		47.164.051.925,81
Conti correnti vincolati	»		352.168.827.258,26
Creditori diversi	»		70.660.012.162,82
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		7.943.633.629,88
Idem — *Fondo speciale art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325*	»		117.250.000.000 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	65.770.614.282,82	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948 per la costituzione dei Fondi in lire al netto dei rimborsi	»	37.909.227.752,98	
			27.861.386.529,84
Rendite del corrente esercizio	L.		14.458.336.673,89
	L.		1.861.112.063.601,64
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	762.298.074 —	
Fondo di riserva straordinario	»	626.678.599 —	
			1.688.976.673 —
	L.		1.862.801.040.274,64
Depositanti	»		2.872.921.544.180,17
	L.		4.735.722.584.454,81
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		72.092.039,81
TOTALE GENERALE	L.		4.735.794.676.494,62

(3633)

Il Governatore: MENICHELLA — *Il Ragioniere generale:* PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ferentino (Frosinone).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 dicembre 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Ferentino (Frosinone);

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito, formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Ferentino (Frosinone), nell'ordine appresso indicato:

1. Sgrò dott. Pietro . . . punti 92,90 su 132
2. Gualtieri Francesco . . . » 85 — »
3. Greco dott. Lorenzo . . . » 84,57 »
4. Valle Mario . . . » 83,34 »
5. Rodighiero dott. Rocco . . . » 81,40 »
6. Galli Emilio . . . » 81,26 »
7. Lucchese Cosimo . . . » 80,72 »
8. Pelosi dott. Luigi . . . » 80,68 »
9. Bernardoni Gino . . . » 80,60 »
10. Montauti Antonio . . . » 78,60 »
11. Calvi Alessandro . . . » 78,37 »
12. Cavallina Egisto . . . » 78,18 »
13. Pennacchia Aurelio . . . » 78 — »
14. Grossi dott. Artemio . . . » 77,95 »
15. Catalano Francesco . . . » 77,87 »
16. Lapone Giovanni . . . » 77 — »
17. Ghezzi Pietro . . . » 75,50 »
18. Russo Luigi . . . » 74,33 »
19. Galli dott. Pietro . . . » 74,04 »
20. Tovagliari dott. Celso . . . » 74 — »
21. De Feo Francesco . . . » 72,83 »
22. Tatoni Amerigo . . . » 72 — »
23. Bulla Guglielmo . . . » 71,31 »
24. Bonatti Augusto . . . » 69,50 »
25. Mastrangelo Domenico . . . » 69,30 »
26. Fortuna dott. Giuseppe . . . » 69,15 »
27. Romano dott. Antonio . . . » 68,36 »
28. Milella dott. Michele . . . » 67,22 »
29. Mazzitelli dott. Salvatore . . . » 65,56 »
30. Caimmi dott. Luigi . . . » 65,50 »
31. Schiavina dott. Renato . . . » 64,73 »
32. Tarabini dott. Ludovico . . . » 63,45 »
33. Fornaciari dott. Raoul . . . » 62,98 »
34. Graziani dott. Marcello . . . » 62,02 »
35. Coppa dott. Gerardo . . . » 61,42 »
36. Bandoni Raffaello . . . » 59,83 »
37. D'Alimonte dott. Amedeo . . . » 59,72 »
38. Romano dott. Francesco . . . » 58,33 »
39. Manfredi dott. Francesco . . . » 58,22 »
40. Curulli dott. Agostino . . . » 57,77 »
41. Chiaramondia dott. Francesco . . . » 57,35 »
42. Guariglia dott. Francesco . . . » 55,60 »
43. Fedele dott. Antonino . . . » 54,50 »
44. Murolo Gaetano . . . » 54,16 »
45. Mazzilli dott. Annibale . . . » 54 — »
46. Maroncelli dott. Giulio . . . » 53,64 »
47. Grignani Giuseppe . . . » 52 — »
48. Riselli Carlo . . . » 51,50 »
49. Musumeci Umberto . . . » 51 — »
50. Focarile Aristide . . . » 49,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1952

Il Ministro: SCELBA

(3425)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria generale del concorso a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo B degli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 30 settembre 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1950, con il quale fu indetto un concorso per esami a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito ai risultati del concorso per esami a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 30 settembre 1950:

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Matrone Antonio	8,333	9,000	17,233
2. Pedone Pietro	7,750	9,000	16,750
3. Brigati Luigi	7,166	9,510	16,676
4. D'Amico Nicola	8,916	7,750	16,666
5. Patruno Giacomo	7,583	9,000	16,583
6. Chiarina Giuseppe	7,583	8,750	16,333
7. Tavernese Domenico	7,200	8,750	15,950
8. Alfieri Vittorio	7,183	8,750	15,933
9. Testa Carlo	7,416	8,500	15,916
10. Moscatelli Leonardo	7,383	8,500	15,883
11. Leocata Salvatore	7,000	8,750	15,750
12. Angeli Renato	7,233	8,510	15,743
13. Biggio Giampaolo	8,733	7,000	15,733
14. Laccesaglia Nicolino	7,450	8,260	15,710
15. Borsa Armando	7,700	8,000	15,700
16. Galli Isacco Ernesto	7,600	8,000	15,600
17. Ingala Egle nata Errico	7,5 3	8,015	15,598
18. Ricci Bartolomeo	7,583	8,010	15,593
19. Coppola Augusto	7,583	8,000	15,583
20. Mancinelli Mario	7,750	7,760	15,510
21. Liotto Massimo	8,000	7,500	15,500
22. Capecchi Giancarlo	7,666	7,750	15,416
23. Cagnazzo Giovanni	7,750	7,600	15,350
24. Alfani Agostino	7,583	7,760	15,343
25. Bitassi Giorgio	8,633	6,700	15,333
26. Albi Quintilio	8,000	7,260	15,260
27. Lara Pietrino	8,250	7,000	15,250
28. Schinco Giovanni	7,666	7,510	15,176
29. Porcaro Emilio	8,166	7,000	15,166
30. Raimondi Mario	7,600	7,500	15,100
31. Calanca Marcello	7,033	8,000	15,033
32. Gazzoli Gianna	7,750	7,260	15,010
33. De Gennaro Vincenzo	7,750	7,250	15,000
34. Valentini Marcello	7,166	7,760	14,926
35. Cappiello Antonio	7,416	7,505	14,921
36. Cirillo Giuseppe	7,916	7,000	14,916
37. Zaccaria Renato	7,633	7,250	14,886
38. Fulco Demetrio	7,366	7,500	14,866
39. Donati Corrado	7,100	7,755	14,855
40. Cardona Giuseppe	7,500	7,350	14,850
41. Lipossi Luciano	7,050	7,750	14,800
42. Giangregorio Vito	7,616	7,150	14,766
43. Casalengo Sergio Vittorio	7,166	7,500	14,666
44. Ilardo Antonino	7,583	7,000	14,583
45. Randazzo Emilio	7,533	7,000	14,533
46. Guglielmotti Lorenzo	7,166	7,355	14,521
47. Laganà Letizia	7,516	7,000	14,516
48. Settimi Ettore	7,750	6,750	14,500

COGNOME E NOME	Media punti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
49. Lepore Ernesto Mario Ciro	7,483	7,000	14,483
50. Di Cioccio Mario	7,466	7,000	14,466
51. Russo Antonio	7,200	7,255	14,455
52. Sartore Annamaria	7,700	6,750	14,450
53. Tozzi Osvaldo	7,433	7,000	14,433
54. lo Conte Oto	7,166	7,255	14,421
55. Vitale Fabio	7,666	6,750	14,416
56. Mastracci Rodolfo	7,150	7,250	14,400
57. Gangemi Onofrio	7,616	6,750	14,366
58. De Petris Salvatore Gregorio	7,533	6,810	14,343
59. Schirinzi Attilio	7,583	6,750	14,333
60. Grillotti Valerio	7,316	7,000	14,316
61. Ricci Renato	7,166	7,120	14,286
62. Barnaba Alessandro	7,266	7,015	14,281
63. Serao Leopoldo	7,416	6,860	14,276
64. Lullo Rosalia	7,516	6,755	14,271
65. Egidi Alessandro	7,916	6,350	14,266
66. Binda Clelia	7,250	7,000	14,250
67. Bignami Laura	7,200	7,000	14,200
68. Lastrucci Vanda	7,166	7,000	14,166
69. Russo Sebastiano Gennaro	7,150	7,000	14,150
70. Rogna Bianca Maria	7,016	7,010	14,026
71. Palladino Luigi	7,416	6,600	14,016
72. Pasini Emanuele	7,000	7,015	14,015
73. Lorusso Angela	7,000	7,010	14,010
74. Colangelo Samuele	7,000	7,005	14,005
75. Bellucci Luciano	7,250	6,751	14,001
76. Pennarola Gennaro	7,500	6,500	14,000
77. Profiti Gregorio	7,233	6,755	13,988
78. Alicandri Giuseppe	7,483	6,500	13,983
79. Dimonte Pietro	7,566	6,400	13,966
80. Saracino Ruggiero	7,066	6,855	13,921
81. Garofalo Salvatore	7,416	6,500	13,916
82. Morghen Albino	7,050	6,805	13,855
83. La Scala Giusto Gaspare	7,450	6,400	13,850
84. Autiero Gennaro	7,333	6,500	13,833
85. Ciccarella Carmine Errico	7,533	6,250	13,783
86. Memme Rosalia	7,016	6,750	13,766
87. Vergari Ugo	7,000	6,762	13,762
88. Fasano Ersi Mario	7,250	6,510	13,760
89. Di Gaetano Simone	7,250	6,505	13,755
90. Rumbolo Lucio	7,500	6,253	13,753
91. Perosino Angela	7,500	6,250	13,750
92. Di Benedetto Aldo	7,483	6,250	13,733
93. Brizio Carlino	7,216	6,510	13,726
94. Platino Vincenzo	7,316	6,400	13,716
95. Venezia Antonino	7,200	6,510	13,710
96. Canale Giuseppe	7,200	6,500	13,700
97. De Fiore Armando	7,166	6,510	13,676
98. Vocca Paolo	7,166	6,505	13,671
99. Monfeli Aldo	7,166	6,500	13,666
100. Turreni Tullio	7,016	6,600	13,616
101. Pino Andrea	7,333	6,250	13,583
102. Capeccia Bruno	7,050	6,500	13,550
103. Sottile Francesco	7,333	6,200	13,533
104. Capannari Rinaldo	7,000	6,520	13,520
105. Filippino Isabella	7,150	6,368	13,518
106. Basile Giuseppe	7,150	6,365	13,515
107. Molino Salvatore	7,250	6,262	13,512
108. Rosas Pietro	7,500	6,010	13,510
109. Guastella Salvatore	7,500	6,000	13,500
110. Fiorelli Franco	7,316	6,150	13,466
111. Borioni Romualdo	7,250	6,200	13,450
112. Manzo Luciano	7,416	6,000	13,416
113. Romano Maria Antonietta	7,350	6,000	13,350
114. Baldi Angelo	7,083	6,265	13,348
115. Boiano Aldo	7,333	6,010	13,343
116. Lepore Francesco Saverio Antonio	7,333	6,000	13,333
117. Mattoni Alberto	7,066	6,250	13,316
118. Belardi Alfredo	7,083	6,200	13,283
119. Caminiti Francesco Rocco Giuseppe	7,266	6,000	13,266
120. Diodati Donato	7,250	6,000	13,250
121. Micheli Ennio	7,233	6,000	13,233
122. Dalla Mora Giuseppe	7,083	6,110	13,193
123. Liberi Annunziata Anna Amelia Angela	7,183	6,000	13,183
124. Latino Antonino	7,166	6,000	13,166
125. Dalmasso Ugo	7,150	6,010	13,160
126. D'Ambrosio Galileo Nicola	7,150	6,000	13,150
127. Catarinelli Ennio	7,100	6,000	13,100
128. Castellani Giuseppe	7,083	6,015	13,098
129. Manfrè Guglielmo	7,083	6,010	13,093
130. Bona Gaetano	7,083	6,005	13,088
131. Marotta Giovanni	7,083	6,000	13,083
132. Perrone Cosmo	7,066	6,000	13,066
133. Vitacolonna Raffaella	7,050	6,000	13,050

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, vincitori del concorso a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro:

1. Matrone Antonio . . . punti 17,333
2. Pedone Pietro . . . » 16,750
3. Brigati Luigi . . . » 16,676
4. D'Amico Nicola . . . » 16,666
5. Patruno Giacomo . . . » 16,583
6. Chiarina Giuseppe, combattente . . » 16,333
7. Tavernese Domenico . . » 15,950
8. Alfieri Vittorio . . . » 15,933
9. Testa Carlo . . . » 15,916
10. Moscatelli Leonardo . . » 15,883
11. Leocata Salvatore . . . » 15,750
12. Angeli Renato . . . » 15,743
13. Biggio Giampaolo . . » 15,733
14. Laccesaglia Nicolino . . . » 15,710
15. Borsa Armando . . . » 15,700
16. Galli Isacco Ernesto . . . » 15,600
17. Ingala Egle nata Errico . . . » 15,598
18. Ricci Bartolomeo . . . » 15,593
19. Coppola Augusto . . . » 15,583
20. Mancinelli Mario . . . » 15,510
21. Liotto Massimo . . . » 15,500
22. Capecchi Giancarlo . . . » 15,416
23. Cagnazzo Giovanni . . . » 15,350
24. Alfani Agostino . . . » 15,343
25. Bitassi Giorgio . . . » 15,333
26. Albi Quintilio . . . » 15,260
27. Lara Pietrino, combattente . . » 15,250
28. Schinco Giovanni . . . » 15,176
29. Porcaro Emilio . . . » 15,166
30. Raimondi Mario . . . » 15,100
31. Calanca Marcello . . . » 15,033
32. Gazzoli Gianna . . . » 15,010
33. De Gennaro Vincenzo . . » 15,000
34. Valentini Marcello . . . » 14,926
35. Cappiello Antonio . . . » 14,921
36. Cirillo Giuseppe . . . » 14,916
37. Zaccaria Renato, reduce prigionia di guerra . . . » 14,883
38. Fulco Demetrio . . . » 14,866
39. Donati Corrado . . . » 14,855
40. Cardona Giuseppe . . . » 14,850
41. Lipossi Luciano . . . » 14,800
42. Giangregorio Vito . . . » 14,766
43. Casalengo Sergio Vittorio . . » 14,666
44. Ilardo Antonino . . . » 14,583
45. Randazzo Emilio, reduce prigionia di guerra . . . » 14,533
46. Guglielmotti Lorenzo . . . » 14,521
47. Laganà Letizia . . . » 14,516
48. Settimi Ettore . . . » 14,500
49. Lepore Ernesto Mario Ciro . . . » 14,483
50. Di Cioccio Mario . . . » 14,466
51. Russo Antonio, combattente . . . » 14,455

52. Sartore Annamaria punti 14,450
53. Tozzi Osvaldo » 14,433
54. lo Conte Oto » 14,421
55. Vitale Fabio » 14,416
56. Mastracci Rodolfo » 14,400
57. Gangemi Onofrio » 14,366
58. De Petris Salvatore Gregorio » 14,343
59. Schirinzi Attilio » 14,333
60. Grillotti Valerio » 14,316
61. Ricci Renato » 14,286
62. Barnaba Alessandro » 14,281
63. Serao Leopoldo » 14,276
64. Lullo Rosalia » 14,271
65. Egidi Alessandro » 14,266
66. Binda Clelia » 14,250
67. Bignami Laura » 14,200
68. Lastrucci Vanda » 14,166
69. Russo Sebastiano Gennaro » 14,150
70. Rogna Bianca Maria » 14,026
71. Palladino Luigi » 14,016
72. Pasini Emanuele, figlio di invalido di 1ª categoria, combattente » 14,015
73. Lorusso Angela, profuga zone confine » 14,010
74. Colangelo Samuele » 14,005
75. Bellucci Luciano » 14,001
76. Pennarola Gennaro » 14,000
77. Profiti Gregorio » 13,988
78. Alicandri Giuseppe » 13,983
79. Dimonte Pietro » 13,966
80. Saracino Ruggiero » 13,921
81. Garofalo Salvatore » 13,916
82. Morghen Albino » 13,855
83. La Scala Giusto Gaspare » 13,850
84. Autiero Gennaro, profugo zone confine » 13,833
85. Ciccarella Carmine Errico, combattente » 13,783
86. Memme Rosalia » 13,766
87. Vergari Ugo » 13,762
88. Fasano Ersi Mario, combattente » 13,760
89. Di Gaetano Simone » 13,755
90. Rumbolo Lucio » 13,753
91. Perosino Angela » 13,750
92. Di Benedetto Aldo » 13,733
93. Brizio Carlino » 13,726
94. Platino Vincenzo » 13,716
95. Venezia Antonino » 13,710
96. Canale Giuseppe » 13,700
97. De Fiore Armando » 13,676
98. Vocca Paolo » 13,671
99. Monfeli Aldo » 13,666
100. Turreni Tullio punti 13,616
101. Pino Andrea » 13,583
102. Capeccia Bruno, combattente » 13,550
103. Sottile Francesco » 13,533
104. Capannari Rinaldo, combattente » 13,520
105. Filippino Isabella » 13,518
106. Basile Giuseppe » 13,515
107. Molino Salvatore » 13,512
108. Rosas Pietro » 13,510
109. Guastella Salvatore » 13,500
110. Fiorelli Franco » 13,466
111. Borioni Romualdo » 13,450
112. Micheli Ennio, partigiano combattente » 13,233
113. Latino Antonino, combattente » 13,166
114. Perrone Cosmo, combattente » 13,066

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine sottoindicato, idonei del concorso a centoquattrodici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro:

1. Manzo Luciano punti 13,416
2. Romano Maria Antonietta » 13,350
3. Baldi Angelo » 13,348
4. Boiano Aldo » 13,343
5. Lepore Francesco Saverio Antonio » 13,333
6. Mattoni Alberto » 13,316
7. Belardi Alfredo » 13,283
8. Caminiti Francesco Rocco Giuseppe » 13,266
9. Diodati Donato » 13,250
10. Dalla Mora Giuseppe » 13,193
11. Liberi Annunziata Anna Amelia Angela » 13,183
12. Dalmasso Ugo » 13,160
13. D'Ambrosio Galileo Nicola » 13,150
14. Catarinelli Ennio » 13,100
15. Castellani Giuseppe » 13,098
16. Manfrè Guglielmo » 13,093
17. Bona Gaetano » 13,088
18. Marotta Giovanni » 13,083
19. Vitacolonna Raffaella » 13,050

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1952
Registro Tesoro n. 16, *foglio n.* 332. — VENTURA SIGNORETTI

(3592)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.